



ISO 9001
REGISTERED

ISO 14001
REGISTERED



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA IN ACCIAIO PRESSO LO S.T.I.R. DI AVELLINO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' IRPINIAMBIENTE.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Premesso che:

La società IRPINIAMBIENTE, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento mediante successiva richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, dei lavori per la realizzazione di una tettoia in acciaio presso lo S.T.I.R. di Avellino in gestione alla società IRPINIAMBIENTE.

- l'affidamento di cui al punto precedente avverrà a seguito dello svolgimento della procedura prevista dall'art. 50 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice Appalti o Codice);
- le indagini di mercato/manifestazioni di interesse (vedasi anche l'Allegato II.1 al Codice) hanno il solo scopo di permettere agli operatori economici di comunicare alla società IRPINIAMBIENTE la disponibilità a essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura;
- in caso di indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la durata della pubblicazione dell'avviso è di 10 giorni;
- l'art. 2 comma 3 dell'Allegato II.1 prevede che: L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, pertanto, in ossequio al Codice, sono stati individuati una serie di criteri "oggettivi", che tengono conto di: fatturato, lavori nella categoria prevalente, requisiti generali;

- i suddetti criteri tengono conto anche della necessità di rispettare il principio della massima partecipazione alla gara previsto dall'articolo 10 comma 3 del Codice, garantendo in particolare l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;

Per tutto quanto qui espresso, si forniscono le seguenti informazioni:

L'Amministrazione

2

In esecuzione alla Determina rubricata al n. 261 del 15.11.2023 rende noto:

- che con il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, **INTENDE PROCEDERE** all'individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e interessati a essere invitati alla richiesta di offerta di cui all'oggetto;
- che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si precisa che il presentare avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale, pertanto, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati all'affidamento della fornitura in oggetto possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- SOGGETTO COMMITTENTE: IRPINIAMBIENTE SPA - P.zza Libertà,1 – 83100 Avellino – Stazione Appaltante.

Il Responsabile del progetto è: ing. Roberto Iantosca.

Gli uffici di riferimento per la presente procedura sono: Ufficio Tecnico tel. 0825.69.77.11 – indirizzo e-mail: riantosca@irpiniambiente.it.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Posta certificata: posta@pec.irpiniambiente.it - Indirizzo internet: www.irpiniambiente.it

Gli atti della presente procedura sono disponibili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione trasparente: <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it>.

La procedura di selezione verrà svolta tramite la piattaforma telematica DIGITALPA in dotazione a questa SA.

ART. 1 - IMPORTO STIMATO D'APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo a base di gara dell'appalto è così costituito:

- **A - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 126.986,03.**
- **B – di cui il costo della manodopera non soggetto a ribasso € 40.049,18**
- **C – oltre importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 7.555,72**

Totale LAVORI a base d'appalto: € 134.541,75 comprensivi di oneri della sicurezza.

Oltre agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Tuttavia, il medesimo art. 14 comma 14 prevede che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'intervento in argomento è finanziato con fondi propri di bilancio.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà tenere conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi specifici della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta.

Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello di categoria vigente nel luogo di lavoro. L'articolo 11 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavori, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
2. Nei bandi e negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al Codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico". E sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che: "I principi generali di un settore esprimono, infatti valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico, in confronto con le singole

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme”.

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l’applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro, con esplicito riferimento agli artt. 91 comma 5, 102, 108 comma 9 dello stesso. La previsione dell’art. 11 sopra riportato va comunque letta, oltre che in relazione on l’art. 14 comma 14, con altre norme del Codice che esplicitano e dettagliano “i principi generali”. L’art. 91 comma 5 del Codice prevede che le offerte tecniche (laddove previste) ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato d’oneri, e che nelle offerte l’operatore economico dichiari alla Stazione Appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l’impegno ad eseguire la stessa alle medesime condizioni indicate dalla Stazione Appaltante. Alla luce delle norme finora evidenziate, si ritiene che si debba tenere conto non soltanto dei termini letterali dell’art. 41 comma 4, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore. Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni degli articoli sopra citati (*anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato Sez. 9 giugno 2023 nr. 5665 che ribadisce peraltro l’interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata dal Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015 n. 250 e del Consiglio di Stato Sez. IV, 12 gennaio 2015 n. 32*), che il candidato, a pena di inammissibilità, all’interno della propria manifestazione di interesse dichiara (nell’All. 2):

- a) *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- b) *garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- c) *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;*
- d) *il contratto di lavoro applicato che, qualora non sia quello previsto dalla Stazione Appaltante, può essere dichiarato equivalente.*

4

L’intervento in questione riguarda la seguente categoria di lavori: **OS18/A - Componenti strutturali in acciaio** (Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio) - categoria prevalente e unica classifica I.

La **DURATA** dei lavori è quantificata in **180 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva l’esecuzione d’urgenza. In tal caso si applica l’articolo 3 comma 9 ultimo capoverso dell’ALLEGATO II.14.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 108 comma 3 del Codice, sarà il prezzo più basso.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 65 co 1 del D. Lgs. n. 36/2023 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti richiesti.

Rientrano nella definizione di operatori economici quelli previsti dalla lettera a) alla lettera h) del co. 2 del medesimo articolo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78).

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 (sei) giorni dalla data di ricevimento, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI

Si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. del Titolo IV Capo II "I Requisiti di ordine Generale" del Codice e a quanto previsto nel presente atto.

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

4.1 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

4.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono requisiti di ordine speciale: a. l'idoneità professionale; b. la capacità economico-finanziaria; c. le capacità tecniche e professionali.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto:

1. **ISCRIZIONE alla Camera di Commercio**, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente. Anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 nr. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'All. II.11. al Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
2. **possedere un livello adeguato di copertura assicurativa** contro i rischi professionali ovvero essere in grado di impegnarsi a dotarsi della medesima prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione dell'appalto;
3. **possedere le risorse umane e tecniche** e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
4. **attestazione SOA per la categoria: OS18/A almeno con classifica I** (per tale classifica è previsto il possesso del Sistema di Qualità Aziendale). Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 (che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00= di cui all'art. 100 comma 4 del Codice) la classificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12.

N.B. ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

N.B.: ai sensi dei seguenti commi dell'art. 4 dell'All. II.12 "Sistema di qualità aziendale" comma 1: ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 900 a esclusione della classifiche I e II; comma 2: la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche; comma 3: il possesso della certificazione di

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2 lettera e) del Codice, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del Codice e i soggetti di cui all'art. 65 comma 1 lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

ART. 5 - SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Lo stesso è a discrezione dell'operatore economico, il quale potrà inoltrare debita richiesta all'indirizzo pec della società Irpiniambiente posta@pec.irpiniambiente.it prima della scadenza della procedura.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente. Non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata" in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec della società IRPINIAMBIENTE: posta@pec.irpiniambiente.it.

La Stazione Appaltante si avvalerà successivamente della piattaforma di DIGITALPA, pertanto gli operatori economici interessati a essere invitati alla richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto dovranno far pervenire la documentazione richiesta dalla S.A. esclusivamente tramite tale piattaforma DIGITALPA **entro e non oltre le ore 12:00 del 21.12.2023.**

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante denominato **#Allegato 1-Istanza di invito**.

La stessa dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore (con allegata la procura. In tal caso, andrà prodotta copia della delega/procura con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e del delegante/che ha rilasciato la procura).

L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della S.A. ove, per disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro motivo la manifestazione d'interesse non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine più sopra indicato, da intendersi perentorio, non verrà ritenuta valida alcun'altra istanza, anche se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente inoltrata. In definitiva: le istanze pervenute non saranno dichiarate ammissibili qualora:

1. siano pervenute dopo il termine di scadenza previsto;
2. risultino incomplete nelle parti essenziali;
3. nei casi di divieto previsti nel presente avviso e agli artt. 94 e succ. del Codice;
4. nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, in forma singola e aggregata.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con inoppugnabile certezza il possesso dei requisiti di partecipazione alla successiva procedura da parte dell'operatore costituiranno motivo di esclusione ad insindacabile giudizio della S.A.

In caso di richiesta di invito da parte di un'associazione di Imprese, il modello dovrà essere presentato congiuntamente da tutte le imprese componenti l'associazione oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento.

N.B.: L'istanza di invito dovrà essere corredata da copia conforme all'originale dell'Attestazione SOA posseduta dal concorrente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. *Allegato 1 - Istanza di invito*
2. *Copia conforme all'originale dell'Attestazione SOA posseduta.*

ART. 8 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA

Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi temporaneamente ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lettera e) e lettera f).

In tal caso si applicheranno le previsioni dell'articolo 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II. 12 (2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate in fase di partecipazione alla procedura da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute nell'Allegato 1, sottoscritte dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee eventualmente già costituite devono presentare, oltre alla documentazione Allegato 1 di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

ART. 9 - AVVALIMENTO

In caso di Avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno presentare l'Allegato 1.

Qualora ammesso alla successiva richiesta di offerta, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione il contratto di avvalimento ai sensi di quanto previsto dal citato articolo e dall'All. II.12 al Codice.

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

ART. 10 - FASE SUCCESSIVA

Saranno ammesse alla successiva richiesta di offerta tutte le candidature degli operatori economici validamente presentate. Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell'ambito della successiva procedura, la serietà e l'indipendenza delle offerte.

IRPINIAMBIENTE si riserva inoltre la facoltà di procedere alla richiesta di offerta e alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione/istanza di invito valida o di non dar luogo alla successiva procedura per ragioni di pubblico interesse debitamente motivati con atto dirigenziale, senza che gli operatori che hanno presentato l'istanza di invito possano vantare in merito alcuna pretesa.

Sarà redatto a cura del R.U.P. apposito verbale di esito dell'avviso.

Non saranno pertanto ammessi alla successiva richiesta di offerta gli operatori economici che avranno indicato la propria offerta economica in questa fase.

Poiché la richiesta di offerta si esplicherà avvalendosi della Piattaforma DIGITALPA, accessibile all'indirizzo www.irpiniambiente.acquisititelematici.it, la ditta interessata dovrà già in questa fase registrarsi e qualificarsi nell'elenco fornitori telematico della piattaforma per la categoria merceologica individuata dalla S.A..

ART. 11 - PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI UNICO CENTRO DECISIONALE – (EX ART.95 COMMA 1 lett.d)

L'art.95 comma 1 lett. d) prevede l'esclusione dalla procedura di gara qualora si accerti il sussistere di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all'esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili a unico centro decisionale.

11

ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che la partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Salerno.

ART. 13 - PUBBLICAZIONI

Il presente avviso e suoi allegati saranno pubblicati per 10 gg. consecutivi sul sito istituzionale dell'ente all'apposita Sezione di "Amministrazione aperta" - (www.irpiniambiente.it) "Bandi di gara".

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.p.A.

In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'Allegato II.1 al Codice, allo stato attuale, la ricerca di mercato non è assoggettata all'acquisizione del Codice CIG.

Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste ai recapiti indicati nella prima parte del presente atto. Si rende noto, infine, che sul sito internet www.irpiniambiente.it saranno resi disponibili tutte le FAQ in forma anonima relativi agli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante, entro 6 gg prima della data di scadenza fissata per l'inoltro dell'offerta (art. 88 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023).

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento all'entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si precisa che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Irpiniambiente. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), GDPR).

ALLEGATI al presente Avviso:

- a. *Allegato 1 – Istanza;*
- b. *Capitolato;*
- c. *Relazione Tecnica e grafici;*
- d. *Computo metrico estimativo;*
- e. *Stima manodopera*
- f. *Stima sicurezza*

Irpiniambiente S.p.A.

Sede legale: Piazza Libertà, 1 83100 Avellino

Sede amministrativa: Via Cannaviello, 57 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711 Fax + 39.0825 697718 e-mail: segreteria@irpiniambiente.it pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Avellino

Capitale sociale 2.500.000,00 CF – P.IVA – Registro Imprese di AV N° 02626510644